



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale  
in merito al personale della scuola  
Area Autonomia  
Piazza Stazione, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m\_pi

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Lecco

Ai Referenti Inclusione degli Istituti Comprensivi

Alla FISM Provinciale di Lecco

Ai Legali Rappresentanti e ai Coordinatori  
delle Scuole dell'Infanzia Paritarie

Alle Unità di Neuropsichiatria Infantile – ASST Lecco e Merate

All'Associazione "La Nostra Famiglia" Lecco e Bosisio Parini

All'ATS Monza Brianza-Lecco

Oggetto: **Eventuale trattenimento degli alunni in età dell'obbligo scolastico presso la Scuola dell'Infanzia – a.s. 2023-2024**

In riferimento alla Nota Ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024" della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, si forniscono di seguito alcune indicazioni in merito all'eventuale trattenimento degli alunni alla scuola dell'infanzia.

A pag. 9 della Nota sopra citata, infatti, è confermata come lo scorso anno la seguente disposizione concernente i trattenimenti alla scuola dell'infanzia: "*Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti **bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale**, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull'argomento alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché all'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*". Appare dunque opportuno da parte dello Scrivente Ufficio ricordare nuovamente alcuni riferimenti normativi che ineriscono l'oggetto.

La Circolare Ministeriale n. 235 del 1975 ha disciplinato la frequenza alla scuola dell'infanzia per gli alunni "handicappati" sino alla Legge n. 53 del 2003 che, implicitamente, abrogava la stessa norma con l'affermazione dell'inderogabilità dell'inizio dell'obbligo scolastico a sei anni.

Il 4 febbraio 2014 la Nota Ministeriale, prot. n. 338, permetteva agli alunni stranieri adottati di permanere nella scuola dell'infanzia, al fine di raggiungere un equilibrio psicologico e apprenditivo utile ad affrontare con successo l'inizio degli studi dell'obbligo. La stessa nota è stata ripresa per un chiarimento da una successiva del MIUR, n. 547 del 21 febbraio dello stesso anno, nella quale si consentiva, senza più alcun riferimento alla Circolare 235 del 1975, il trattenimento, in via eccezionale, per un solo anno alla scuola dell'infanzia, per «*alunni che necessitano di una speciale attenzione*», ai sensi della Direttiva del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali e successive circolari applicative.

Ciò premesso si deduce che in via del tutto eccezionale e per un solo anno si possa procedere al trattenimento di un alunno alla scuola dell'infanzia al compimento del sesto anno di età, nei casi previsti



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale  
in merito al personale della scuola  
Area Autonomia  
Piazza Stazione, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m\_pi

dalla normativa vigente, ferme restando le responsabilità del Dirigente Scolastico della scuola primaria accogliente, in merito alla decisione.

Si ritiene pertanto opportuno che il Dirigente Scolastico della scuola accogliente acquisisca agli atti la seguente documentazione:

- richiesta di trattenimento presentata dalla famiglia, corredata da specifica certificazione e relazione degli specialisti che seguono il minore;
- parere degli insegnanti di classe e del personale educativo/assistenziale della scuola dell'infanzia di provenienza;
- progetto educativo-didattico specifico elaborato dalla scuola dell'infanzia, consistente in una dettagliata esposizione degli interventi pedagogico-didattici e organizzativi che si intendono effettuare ai fini del trattenimento, illustrando e specificando la natura e non limitandosi alla descrizione delle caratteristiche e della situazione dell'alunno con disabilità.

Il Dirigente Scolastico potrà quindi disporre in merito alla domanda di trattenimento con un provvedimento motivato da tenere agli atti. L'iscrizione alla classe prima della scuola primaria per l'a.s. 2023-2024 non dovrà essere dunque effettuata da parte dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

Il trattenimento deve essere segnalato allo Scrivente Ufficio compilando il modulo al link di seguito indicato, uno per ogni alunno in trattenimento, entro il 17 febbraio 2023, <https://forms.office.com/e/U3FmLXdE4X>. Nessuna documentazione deve essere trasmessa a questo Ufficio.

Si ringrazia per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII  
Adamo CASTELNUOVO

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Responsabile del Procedimento: Adamo Castelnuovo  
Pratica trattata da: Paolo Mauri